



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

02753/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.15388/07

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente

Cron. 2753

Dott. Renato BERNABAI - Consigliere

Rep. 819

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere

Ud. 21/1/2008

Dott. Luciano PANZANI - Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Oggetto
incontri del minore con il padre - provvedimento di volontaria giurisdizione emesso in sede di reclamo - inammissibilità del ricorso per cassazione

C.G. [redacted], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Renzo Rizzati, Alessandro Sartori, Luigi Manzi e Andrea Manzi, elettivamente domiciliata nello studio degli Avv. Luigi Manzi e Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

- ricorrente -

contro

M.A. [redacted] e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

- intimati -



avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, in data 3 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2008 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito, per la ricorrente, l'Avv. Emanuele Coglitore, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto in data 20 luglio 2006, ha disposto che il Consultorio familiare di Verona, in collaborazione con il Servizio di neuropsichiatria infantile della Unità sanitaria locale, previa adeguata preparazione della minore , nata il 27 aprile 1998, provveda ad attuare, in ambiente protetto, incontri tra quest'ultima ed il padre naturale, ;

che la Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 3 novembre 2006, ha respinto il reclamo della madre naturale affidataria della bambina,

;



che la Corte territoriale, in composizione specializzata, ha condiviso la valutazione del primo giudice, non solo in ordine all'essenzialità, per la minore, della conoscenza della reale paternità, ma altresì circa l'assenza di controindicazioni, di apprezzabile spessore probatorio, relative alla inidoneità dell'uomo a fungere da adeguata figura di riferimento per la bambina;

che, secondo la Corte d'appello, la C. [] è animata da una tendenza a cancellare l'esperienza vissuta con il M. [] ed alla negazione del diritto dell'uomo ad esercitare il ruolo paterno, che può forse trovare spiegazione, ma non giustificazione, nell'intendimento di preservare gli equilibri del suo attuale assetto familiare, finendo per tradursi in un oggettivo danno per M. [], alla quale viene preclusa la conoscenza delle proprie origini e la possibilità di instaurare un'effettiva relazione con l'altro genitore, sulla base delle sole scelte della madre, verosimilmente influenzate anche dalla non felice evoluzione dei suoi rapporti con il M. [];

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la C. [] ha interposto ricorso, con atto notificato il 18 maggio 2007, sulla base di due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;



che in prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che, con il primo motivo (violazione dell'art. 360, numero 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia su alcuni motivi del reclamo proposto avanti la Corte d'appello), la ricorrente formula, conclusivamente, il seguente quesito di diritto: "se l'art. 112 cod. proc. civ. imponeva alla Corte d'appello di Venezia, investita del reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., di pronunciarsi su tutti i motivi formulati a fondamento del reclamo medesimo, in ottemperanza al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui allo stesso art. 112 cod. proc. civ. e, in alternativa ovvero in subordine, nel rispetto del diritto di difesa così come previsto e tutelato dall'art. 24 Cost.";

che il secondo mezzo (violazione dell'art. 360, numero 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale fondato la decisione sulle risultanze acquisite al processo) si conclude con il quesito "se l'art. 115 cod. proc. civ. imponeva alla Corte d'appello di Venezia, investita del reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., di pronunciarsi iuxta alligata et probata e, dunque, sulla sola base di quanto chiaramente provato, considerate altresì pacifiche tra le parti le circostanze non contestate e, infine, espunta ogni valutazione tecnica che

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.



non trovi un addentellato nelle perizie acquisite al giudizio o addirittura si ponga in contrasto con le perizie medesime”;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2002, n. 911; Cass., Sez. I, 8 ottobre 2002, n. 14380; Cass., Sez. Un. 15 luglio 2003, n. 11026), in tema di tutela dei minori, i provvedimenti riguardanti la potestà dei genitori naturali o relativi agli incontri del figlio con il genitore naturale non affidatario, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., ~~anacronisti~~ resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli status), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di essi un bene della vita, ma di controllare e governare gli interessi dei minori;

che detto principio non trova deroga per il fatto che la ricorrente, prospettando, tra l'altro, il vizio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



di omessa pronuncia in relazione ad alcuni motivi del reclamo, ha lamentato nella specie anche la lesione di situazioni aventi rilievo processuale;

che, difatti, la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2003, n. 11026, cit.);

che detto complessivo indirizzo è stato anche di recente ribadito (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2007, n. 25008), in particolare precisandosi (da parte di Cass., Sez. I, 11 settembre 2007, n. 19094, e di Cass., Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19573) che nessuna modifica al regime di impugnazione di provvedimenti di siffatta natura può essere derivata dalla introduzione nell'ordinamento processualistico - ad opera dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) - dell'art. 709-ter cod. proc. civ.;

che, infatti, detta norma, dopo aver individuato nel giudice del procedimento in corso quello competente a decidere in ordine alle questioni insorte sull'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento della prole, e dopo aver indicato in modo analitico i provvedimenti che detto giudice può emettere, stabilisce che gli stessi «sono impugnabili nei modi ordinari», senza, pertanto, incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, in particolare, per quanto rileva nella presente sede, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. là dove il provvedimento non sia idoneo ad incidere in modo definitivo sulle posizioni giuridiche degli interessati, giacché il riferimento ai «modi ordinari» non lascia dubbi circa il fatto che le impugnazioni proponibili sono diverse a seconda della forma e della natura del provvedimento stesso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2008.

Il Consigliere estensore

Alberto Genti

Il Presidente

Mariella Luciani

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria

il **5 FEB. 2008**

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi